



**VALUTAZIONI TECNICO-ATTUARIALI, AL 31 DICEMBRE 2024,
PER LA DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLA
PRESTAZIONE PENSIONISTICA A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL FONDO
PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO**

NOTA METODOLOGICA

GIUGNO 2025

INDICE

1.	Scopo della presente relazione	3
2.	Principali disposizioni normative interne	4
3.	Accordo del 13 maggio 2025	11
4.	Metodologia attuariale.....	12
5.	Materiale fornito	16
6.	Impostazione delle basi tecniche per le valutazioni attuariali	18
6.1	BASI TECNICHE DEMOGRAFICHE.....	18
6.2	BASI TECNICHE FINANZIARIE ED ECONOMICHE.....	19
7.	Metodologia applicata per il calcolo della tassazione	22
7.1	Determinazione dei montanti lordi $M1$, $M2$ ed $M3$	22
7.2	Il reddito di riferimento per $M1$ ed $M2$ e l'aliquota media di tassazione.....	23
7.3	Determinazione dell'offerta netta.....	23
8.	Ipotesi e limiti.....	25

APPENDICE

Tabella A: Probabilità annue di eliminazione per morte del personale in servizio

Tabella B: Probabilità annue di eliminazione per invalidità permanente del personale in servizio

Tabella C: Probabilità annue di eliminazione per cause diverse dalla morte, dall'invalidità permanente e dal collocamento a riposo del personale in servizio

Tabella D: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati – Tavole SI 2023 (Fonte ISTAT)

Tabella E1: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio – Femmine

Tabella E2: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio – Maschi

Tabella F: Curva *Eur Composite* AA al 18.12.2024

Tabella G: Tasso annuo di incremento delle retribuzioni

Tabella H: Curva *Zero-Coupon Inflation-Indexed* Swap al 18.12.2024

Tabella I: Tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi

1. Scopo della presente relazione

Il Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito “Fondo”) ha assegnato allo scrivente l’incarico di realizzare le valutazioni attuariali necessarie per la determinazione, secondo le disposizioni dell’Accordo del 13 maggio 2025, del capitale utile alla formulazione delle offerte di trasformazione della prestazione previdenziale spettante agli iscritti al Fondo presenti al 31.12.2024.

Nell’ambito del processo di integrazione dei regimi di previdenza complementare esistenti nel Gruppo e in coerenza con gli orientamenti della COVIP, in data 13 maggio 2025, tra:

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (nel seguito “Capogruppo” o “ISP”)
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Intesa Sanpaolo, anche in qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito “Fondo a Prestazione”) e del Fondo Pensione di Gruppo Intesa Sanpaolo (nel seguito “FondISP”)

è stato siglato un “*Verbale di Accordo per il trasferimento del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo nel Fondo Pensione nel Gruppo Intesa Sanpaolo*” - nel seguito per semplicità “Accordo” – volto a disciplinare le offerte di capitalizzazione delle platee del Fondo a Prestazione e l’ingresso nel FondISP per coloro che non eserciteranno la relativa opzione; dunque, il FondISP, individuato quale “contenitore” idoneo a divenire il nuovo Fondo Pensione del Gruppo ISP, provvederà, a far tempo dall’1.01.2026, ad assicurare agli iscritti del Fondo a Prestazione il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dall’art. 4 dello Statuto del Fondo stesso. Al riguardo, si precisa che, con l’approvazione da parte di COVIP del nuovo Statuto, sono state costituite nel FondISP due Sezioni: la Sezione A, che opera in regime di contribuzione definita, e la Sezione B, che opera in regime di prestazione definita per consentire, appunto, l’integrazione del Fondo a Prestazione.

Ciò posto, sulla base di quanto previsto nell’Accordo, il Fondo a Prestazione deve provvedere a formulare nei confronti degli iscritti e dei beneficiari al 31.12.2024 un’offerta di trasformazione della prestazione ad essi spettante e a trasferire al FondISP le dotazioni relative agli iscritti che non accetteranno la predetta offerta.

In tale contesto, si è proceduto a determinare, per ciascun iscritto al Fondo (attivo, esodato, differito e pensionato), il capitale da erogare *una tantum* a titolo di offerta di trasformazione del trattamento pensionistico spettante (nel seguito, per semplicità, “offerta”), tenendo conto delle disposizioni dell’Accordo e delle previsioni di settore vigenti alla data di riferimento delle offerte, applicando i criteri di calcolo delle prestazioni previsti, per ciascuna tipologia di iscritto,

dai relativi Statuti/Regolamenti/Accordi ed utilizzando tecniche attuariali appropriate (*best practice*).

Si precisa che l'offerta di trasformazione è stata determinata sia lorda che netta (per pensionati), quest'ultima definita in applicazione dell'attuale normativa fiscale relativa ai cosiddetti "zainetti"; inoltre, per la collettività degli attivi ed esodati si è proceduto alla suddivisione dell'offerta lorda in M_1 , M_2 ed M_3 , come specificato meglio nel seguito.

Ai fini della realizzazione delle valutazioni richieste, i competenti Uffici della Capogruppo hanno indicato le posizioni previdenziali, distinte per Sezione e per collettività, per le quali stimare l'offerta di capitalizzazione spettante, rendendo disponibili per ciascun iscritto al Fondo le informazioni anagrafiche ed economiche necessarie aggiornate al 31.12.2024.

La presente relazione illustra nei successivi paragrafi una sintesi dell'assetto normativo del Fondo a Prestazione (in particolare delle Sezioni che lo costituiscono), i principali dettami dell'Accordo, nonché il quadro di ipotesi, la metodologia attuariale adottata nelle elaborazioni e i criteri per la determinazione della tassazione.

2. Principali disposizioni normative interne

Il Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo è stato così denominato a seguito dell'integrazione della Cassa di Previdenza per il personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino nel Fondo pensione complementare per il personale del Banco di Napoli, disciplinata dall'Accordo del 5 dicembre 2017.

Prima del citato Accordo l'ex Sezione A del Fondo Banco, individuata a partire dal 2003 come collettore delle forme pensionistiche a prestazione definita, risultava già costituita:

- dal regime previdenziale dell'ex Banco di Napoli ("Fondo ex BANCO DI NAPOLI") nel quale si intendono compresi i pensionati dell'Assegno Integrativo di Quiescenza ("ex A.I.Q."), e i pensionati del Fondo Pensioni per il personale già dipendente della Banca Nazionale delle Comunicazioni ("ex B.N.C.");

nonché dai trattamenti pensionistici:

- di un pensionato ex FIN OPI ("Fondo ex FINOPI") confluito in data 1.06.2005;
- della FRIULCASSA S.p.A. composta dai Fondi ex CRUP ed ex CARIGO, confluiti in data 1.01.2006;
- della Cassa di Risparmio di Forlì S.p.A. ("Fondo ex CARIFO") confluito nel corso del 2007;

- dei pensionati della Sezione Ordinaria dell'ex Fondo Integrativo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ("Fondo ex FIP FIRENZE") confluito nel corso del 2010;
- dell'ex Fondo di previdenza complementare della Cassa di Risparmio di Terni e Narni ("Fondo ex CARIT") confluito nel corso del 2010 - *non sono più presenti iscritti*;
- dell'ex Fondo di previdenza complementare della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ("Fondo ex CARIPT") confluito in data 1.09.2012;
- della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. ("Fondo ex CARISBO") confluito in data 1.10.2004;
- della Banca Popolare dell'Adriatico ("Fondo ex BPDA") confluito in data 1.07.2006;
- della Cassa di Risparmio di Venezia S.p.A. ("Fondo ex CARIVE") confluito nel corso del 2008.

A partire dall'1.01.2015, alla luce degli Accordi Sindacali stipulati tra i mesi di ottobre e dicembre 2014 dalle Banche del Gruppo, l'ex Sezione A del Fondo Banco comprende anche i trattamenti pensionistici:

- del Fondo pensione dei dirigenti, ex dirigenti e aventi diritto ex COMIT di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("Fondo ex API COMIT");
- del Fondo oneri integrativi previdenziali per il personale esattoriale già dipendente Cariplo ("FOIP ex ESATTORIALI CARIPLLO");
- del Fondo di previdenza complementare per il personale del Mediocredito Lombardo S.p.A. ("Fondo ex MEDIOCREDITO LOMBARDO");
- del Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni I.N.P.S. a favore del personale dipendente della Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. ("Fondo ex CIVITAVECCHIA");
- del Fondo pensionistico integrativo aziendale per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno S.p.A. ("Fondo ex ASCOLI PICENO");
- del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per il personale della Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A. ("Fondo ex CITTÀ DI CASTELLO");
- del Fondo di integrazione delle prestazioni dell'I.N.P.S. per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per il personale della Cassa di Risparmio di Foligno S.p.A. ("Fondo ex FOLIGNO");

- del Fondo pensione complementare del trattamento pensionistico obbligatorio per i dipendenti della Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. (“Fondo ex RIETI”);
- del Fondo aziendale pensioni complementare dell’A.G.O. per il personale della Cassa di Risparmio di Spoleto S.p.A. (“Fondo ex SPOLETO”);
- del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo S.p.A. (“Fondo ex VITERBO”);
- di una pensionata ex SIL - Società Italiana Leasing S.p.A., (“Fondo ex SIL”).

Sulla base degli Accordi Sindacali stipulati tra i mesi di ottobre e dicembre 2015 dalle Banche del Gruppo, l’ex Sezione A del Fondo Banco comprende anche i trattamenti pensionistici:

- del Fondo pensione per il personale ex Crediop assunto sino al 30 settembre 1989 relativamente ai soli dipendenti ed ex dipendenti ex Sanpaolo IMI (“Fondo ex CREDIOP”), confluito in data 1.01.2016;
- del Fondo pensione complementare per il personale della Banca Monte di Parma S.p.A. (“Fondo ex MONTEPARMA”), confluito in data 1.01.2016;
- del Fondo di Previdenza Complementare delle Prestazioni I.N.P.S. presso Cassa Risparmio Mirandola S.p.A. (“Fondo ex MIRANDOLA”), confluito in data 1.04.2016.

Sulla base degli Accordi Sindacali stipulati tra i mesi di novembre e dicembre 2017 dalle Banche del Gruppo, l’ex Sezione A del Fondo Banco comprende anche i trattamenti pensionistici:

- del Fondo di Previdenza della Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (“Fondo ex CARIFAC”), confluito in data 1.05.2018;
- del Fondo di Previdenza della Cassa di Risparmio di Prato (“Fondo ex CARIPRATO”), confluito in data 1.05.2018.

Inoltre, dal 2019 sono incluse nel Fondo a Prestazione:

- la Cassa di Previdenza Integrativa per il personale dell’Istituto Bancario Sanpaolo di Torino (“ex CASSA PREVIDENZA SANPAOLO”), trasferita in data 1.01.2019;
- la Cassa di Previdenza del personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, confluita in data 1.07.2019 a seguito dell’Accordo sindacale del 26 luglio 2018, oggetto di separate elaborazioni: le valutazioni della Sezione Pensionati Fondo (“Fondo ex CARIPARO - Sez. FONDO”).

Inoltre, con Accordo siglato in data 7 Ottobre 2021, sono stati accorpati nel Fondo a Prestazione, a partire dall’1.07.2022, anche i seguenti trattamenti pensionistici derivanti dai Fondi Interni dell’ex Gruppo UBI Banca:

- il Fondo Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania (“Fondo ex CARICAL”), ora Banca Carime S.p.A.;
- il Fondo Cassa di Risparmio di Puglia e Bari (“Fondo ex CARIPUGLIA”), ora Banca Carime S.p.A.;
- il Fondo Cassa di Risparmio Salernitana (“Fondo ex CARISAL”), ora Banca Carime S.p.A.;
- il Fondo Centrobanca – Banca Centrale di Credito Popolare (“Fondo ex CENTROBANCA”);
- il Fondo Cassa di Risparmio di Jesi (“Fondo ex JESI”), ora Banca Adriatica S.p.A.;
- il Fondo Cassa di Risparmio di Macerata (“Fondo ex CARIMA”), ora Banca Adriatica S.p.A.;
- il Fondo Mediocredito Fondiario Centro Italia (“Fondo ex MEDIOCREDITO FONDIARIO”), ora Banca Adriatica S.p.A.;
- il Fondo Cassa di Risparmio di Pesaro (“Fondo ex PESARO”), ora Banca Adriatica S.p.A.;
- il Fondo Banca SERIT (“Fondo ex SERIT”), ora Banca Adriatica S.p.A.;
- il Fondo Banca SERIMA (“Fondo ex SERIMA”), ora Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.;
- il Fondo Cassa di Risparmio di Cuneo (“Fondo ex CRC”), ora Banca Regionale Europea S.p.A.;
- il Fondo ex Banca del monte di Lombardia (“Fondo ex BANCA MONTE LOMBARDIA”), ora Banca Regionale Europea S.p.A..

Successivamente, con Accordo siglato in data 7 Ottobre 2021, sono stati integrati nel Fondo a Prestazione, a partire dall’1.09.2022, i seguenti Fondi esterni a prestazione definita:

- il Fondo Banca Popolare di Bergamo dell’ex Gruppo UBI Banca (“Fondo ex BANCA POPOLARE BERGAMO”);
- il Fondo Banca Popolare di Ancona, ex Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti ed ex Cassa di Risparmio di Loreto (“Fondo ex BANCA POPOLARE ANCONA”);
- il Fondo Credito Valtellinese S.C. - ex Cassa di Risparmio Fano (“Fondo ex CREDITO VALTELLINESE”).

In ultimo, con Accordo siglato in data 9 Giugno 2022, è stato integrato nel Fondo a Prestazione ISP, a partire dall’1.01.2023, il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa Di Risparmio di Firenze (“Fondo ex CR FIRENZE”).

Nel seguito non si riportano le norme dello Statuto/Regolamento relative alle sezioni composte da soli pensionati, in quanto per tali iscritti l'offerta di capitalizzazione è determinata con riferimento alla prestazione in godimento effettiva, senza necessità di stima del trattamento pensionistico. Sono espone, invece, sinteticamente, le principali disposizioni normative relative alle sezioni del Fondo a Prestazione che annoverano ancora iscritti in servizio, in esodo o differiti. Per tali iscritti, non essendo ancora in regime di pensionamento, è necessario stimare la prestazione integrativa/aggiuntiva potenzialmente spettante al momento del raggiungimento dei requisiti minimi, secondo quanto previsto dagli specifici Statuti/Regolamenti dei regimi di provenienza.

Fondo ex BANCO DI NAPOLI

Si precisa che gli attivi ed esodati del Fondo ex Banco di Napoli hanno la prestazione predefinita secondo le previsioni della legge 449/1997.

Fondo ex CARISBO

Al lavoratore cessato dal servizio con diritto alla pensione spetta un trattamento complessivo pari al 75% della retribuzione pensionabile, in quota proporzionale agli anni di servizio effettivo, con un massimo di 35/35, articolato in due quote:

- una prima quota ottenuta moltiplicando l'ultima retribuzione, rapportata ad anno intero e riferita ad una settimana, per il numero di settimane che intercorrono dalla data di assunzione alla data del 22.06.1994, dividendo poi il tutto per 35;
- una seconda quota ottenuta a partire dalla retribuzione media relativa alle ultime 260 settimane per i dipendenti che hanno maturato più di 15 anni di anzianità presso gli enti previdenziali di legge al 31.12.1992, o alle ultime 780 settimane per i dipendenti che alla stessa data hanno maturato meno di 15 anni di anzianità contributiva. Tale retribuzione media viene poi moltiplicata per il numero di settimane che intercorrono tra il 23.06.1994 e la data di risoluzione del rapporto di lavoro; il prodotto così ottenuto è diviso per 35.

La prestazione integrativa a carico Fondo è data dalla differenza tra la pensione complessiva Fondo e la prestazione A.G.O..

Fondo ex BPDA

Il trattamento aggiuntivo che spetta all'iscritto o esodato è pari allo 0,375% dell'ultima retribuzione annua utile per il TFR, relativa ad ogni anno di servizio effettivo, fino ad un massimo di 40 anni.

Fondo ex CREDIOP

L'importo della pensione a carico del Fondo è commisurato alla base pensionabile (retribuzione dell'ultimo mese di servizio rapportata all'anno) secondo le percentuali di seguito riportate:

- 12,00% per i primi 5 anni di servizio;
- 0,80% per ogni anno di servizio dal sesto al venticinquesimo;
- 0,60% per ogni anno di servizio dal ventiseiesimo in poi.

L'importo della pensione Fondo non può comunque superare il 34% della base pensionabile; tale livello si raggiunge se l'iscritto può far valere almeno 35 anni di servizio.

Ex CASSA PREVIDENZA SANPAOLO

L'importo della pensione a carico della Cassa è dato dalla differenza tra il trattamento complessivo spettante, pari al 2,25% della retribuzione pensionabile per ogni anno di servizio, con un massimo del 90% (corrispondente ad un'anzianità di servizio utile di 40 anni), e la pensione percepita presso l'I.N.P.S., limitatamente alla quota di anzianità contributiva utile per la Cassa.

Secondo l'art. 41 dello Statuto della Cassa, agli iscritti che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto alla prestazione ma con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni presso la Cassa, spetta una pensione differita in misura pari alla differenza tra la pensione Cassa considerata con peso pari al 2% per ogni anno di anzianità, con un massimo di 40 anni, e il trattamento I.N.P.S. relativo al periodo di contribuzione e iscrizione alla Cassa. Detta pensione viene erogata subordinatamente alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico I.N.P.S. di vecchiaia rivalutata nel tempo in relazione agli aumenti retributivi conseguenti alla contrattazione collettiva.

Inoltre, lo Statuto della Cassa, all'art.41 bis, prevede, in caso di trasferimento d'azienda con conseguente cessazione del rapporto di lavoro o di uscita dal Gruppo, il pagamento di una pensione differita, da erogarsi al raggiungimento del diritto alla pensione I.N.P.S., che è data dalla differenza fra la pensione Cassa, rivalutata nel tempo in relazione agli aumenti retributivi conseguenti alla contrattazione collettiva, e il trattamento I.N.P.S. relativo al periodo di contribuzione e iscrizione alla Cassa; la pensione Cassa è calcolata nella misura del 2,25% per ogni anno di anzianità maturata alla data della cessione, con riferimento alla retribuzione pensionabile dell'ultimo mese di servizio presso l'entità cedente.

Fondo ex BANCA MONTE LOMBARDIA

Il Fondo prevede un'integrazione del trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S. fino al raggiungimento complessivo del 75% dell'ultima retribuzione annua pensionabile percepita dal dipendente. La liquidazione di tale importo è pari ad 1/35 del 75% della retribuzione suddetta

per ogni anno di servizio prestato con un massimo di 35/35.

Fondo ex CR FIRENZE

La pensione integra la prestazione liquidata dall'A.G.O. al fine di raggiungere una pensione complessiva pari ad 1/35, per ogni anno di iscrizione al Fondo e fino ad un massimo di 35/35, delle seguenti percentuali:

- l'85% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- l'82% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei quadri direttivi di 4° livello ed inferiore a quella prevista per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità;
- il 78% della retribuzione pensionabile per i dipendenti che, nei 48 mesi precedenti il pensionamento, hanno percepito una retribuzione complessiva media imponibile pari o superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva per la categoria dei dirigenti, con corrispondente numero di scatti di anzianità. Questa aliquota viene elevata all'82% nel momento in cui maturano 37 anni di iscrizione al Fondo.

Per la determinazione delle percentuali applicabili per quadri direttivi di 4° livello ci si riferisce alla retribuzione dei funzionari di grado 4° già previsti dal CCNL del credito dell'11.07.1999, per i dirigenti ci si riferisce alla retribuzione dei dirigenti di grado 4° previsti dai CCNL del credito antecedenti a quello dell'11.07.1999; entrambe le retribuzioni sono rivalutate con la stessa dinamica salariale applicata ai rinnovi contrattuali intervenuti tempo per tempo.

La pensione integrativa del Fondo è pari alla differenza tra il trattamento complessivo spettante e la pensione A.G.O. goduta, limitatamente alla quota corrispondente al periodo di servizio prestato presso la Banca.

Per tutti i Fondi sopra richiamati, i periodi di anzianità considerati utili ai fini della misura della prestazione complessiva se la frazione dell'ultimo anno è inferiore a sei mesi non viene calcolata, se è uguale o superiore vale per un anno intero.

3. Accordo del 13 maggio 2025

Come indicato in premessa, in data 13 maggio 2025, è stato siglato un accordo tra la Capogruppo e le Delegazioni Sindacali, in qualità di Fonti Istitutive del Fondo Pensione a Prestazione e del FondISP, con la volontà delle Parti di proseguire nel percorso di razionalizzazione dei diversi regimi di previdenza complementare presenti nel perimetro del Gruppo, individuando nel FondISP la forma di previdenza complementare ideonea a divenire il nuovo Fondo Pensione del Gruppo ISP.

In tale contesto, lo scopo è quello di procedere alla formulazione delle offerte di trasformazione della prestazione a ciascuna platea delle molteplici sezioni confluite nel tempo nel Fondo a Prestazione e al conseguente trasferimento, a far tempo dall'1.01.2026, al FondISP delle dotazioni relative agli iscritti che non accetteranno l'offerta.

L'offerta di capitalizzazione individuale viene calcolata con riferimento alle valutazioni tecnico-attuariali al 31 dicembre 2024, applicando i criteri di calcolo della prestazione previsti dai relativi Statuti/Regolamenti/norme di legge, tenendo conto del quadro di ipotesi adottate nell'ambito delle suddette valutazioni, nonché facendo riferimento all'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto del Fondo stesso e dei regimi di provenienza.

In particolare, come specificato nell'Accordo:

- per gli *attivi ed esodati*, è offerta la facoltà di trasformare la prestazione definita, di cui potenzialmente sono titolari, in una somma lorda da trasferire nella Sezione A del FondISP (in assenza di scelta esplicita da parte dell'interessato la somma sarà trasferita nel comparto finanziario Equilibrato);
- per i *differiti*, la somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate, ovvero trasferita al Fondo Pensione cui risultano iscritti;
- per i *pensionati*, le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere, a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva, e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31.12.2024, cui si dovranno sottrarre i ratei di competenza del 2025 già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta, la liquidazione della stessa mediante accredito su conto corrente indicato dagli interessati avverrà, poi, con

decurtazione delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e il momento della liquidazione della stessa.

In relazione ai pensionati per i quali la prestazione risulti sostitutiva, l'offerta è posticipata all'anno successivo al raggiungimento del requisito I.N.P.S..

Come accennato, l'Accordo prevede che tutte le offerte individuali siano formulate dal Fondo entro il 30 giugno 2025, in via eccezionale ed irripetibile; l'accettazione di ciascun beneficiario è assolutamente volontaria ed esercitabile entro 90 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta di trasformazione della prestazione comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale con il Fondo a Prestazione e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo a Prestazione e/o Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato.

In aggiunta, per gli attivi ed esodati che accettano l'offerta, qualora non lo siano già, è prevista la possibilità di iscriversi alla Sezione A a contribuzione del FondISP, alle condizioni di contribuzione tempo per tempo previste, fermo quanto indicato nell'Accordo.

Laddove l'iscritto o il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e, dunque, si procederà al trasferimento delle dotazioni patrimoniali riferite al Fondo a prestazione verso la Sezione B a prestazione del FondISP, che, con effetto dall'1.01.2026, garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente del Fondo a Prestazione e dei Regolamenti di provenienza. La confluenza di detta dotazione patrimoniale determina l'insorgere della garanzia solidale della Capogruppo nei confronti della Sezione B del FondISP fino all'esaurimento degli aventi diritto.

4. Metodologia attuariale

Le valutazioni attuariali al 31.12.2024, finalizzate alla formulazione delle offerte di trasformazione della prestazione spettante agli iscritti presenti nel Fondo a Prestazione alla stessa data, sono state effettuate, come detto, sulla base delle disposizioni normative di settore vigenti, delle norme specifiche dello Statuto del Fondo stesso e dei Regolamenti dei regimi di provenienza, nonché sulla base di quanto contenuto nell'Accordo descritto nel precedente paragrafo.

Ai fini della determinazione delle offerte di trasformazione, gli iscritti al Fondo sono stati distinti in quattro tipologie:

- a) Attivi: dipendenti in servizio alla data di valutazione che hanno diritto, al momento del collocamento a riposo, alla pensione integrativa/aggiuntiva calcolata secondo le disposizioni statutarie/regolamentari dei regimi di provenienza;
- b) Esodati: ex dipendenti appartenenti al Fondo di Solidarietà alla data di valutazione che, al momento dell'uscita dal Fondo di Solidarietà e raggiunti i requisiti di pensionamento, hanno diritto alla pensione integrativa/aggiuntiva calcolata secondo le disposizioni statutarie/regolamentari dei regimi di provenienza;
- c) Differiti: ex dipendenti cessati da servizio con almeno 20 anni di anzianità, in attesa del raggiungimento dei requisiti A.G.O. per il collocamento a riposo per avere diritto alla pensione integrativa/aggiuntiva, calcolata secondo le disposizioni statutarie/regolamentari dei regimi di provenienza;
- d) Pensionati: ex iscritti al Fondo che alla data di valutazione godono del trattamento pensionistico integrativo/aggiuntivo ad essi spettante secondo le disposizioni statutarie/regolamentari dei regimi di provenienza.

Per le collettività di cui alle lettere a), b) e c) i futuri flussi pensionistici annui sono costituiti da:

- Pensioni integrative/aggiuntive dirette (vecchiaia, vecchiaia anticipata e invalidità), calcolate come da Statuto/Regolamento dei regimi di provenienza ed erogate dal momento del collocamento a riposo;
- Pensioni integrative/aggiuntive indirette che si prevede saranno erogate ai superstiti dei lavoratori attivi, degli esodati e dei differiti presenti alla data di valutazione, secondo le disposizioni statutarie/regolamentari dei regimi di provenienza;
- Pensioni integrative/aggiuntive di reversibilità che si prevede saranno erogate ai superstiti dei pensionati derivanti dalla collettività degli attivi, degli esodati e dei differiti alla data di valutazione.

Per i pensionati di cui alla lettera d) i futuri *cash flow* annui sono costituiti da:

- Pensioni dirette (vecchiaia, vecchiaia anticipata e invalidità), che si prevede saranno erogate ai pensionati esistenti alla data di valutazione;
- Pensioni di reversibilità, che si prevede saranno erogate ai superstiti dei pensionati esistenti alla data di valutazione e ai futuri pensionati di reversibilità.

Tutto ciò premesso si traduce in un'offerta determinata:

- per i pensionati, come valore attuale medio dei futuri *cash flow* delle pensioni in godimento poiché la prestazione è già interamente maturata alla data di valutazione;

- per i differiti, come valore attuale medio dei futuri *cash flow* delle pensioni spettanti al momento dell'accesso in quiescenza. Detta collettività, essendo composta da ex dipendenti cessati dal servizio presso il Fondo alla data di valutazione, ha già interamente maturato la prestazione;
- per i lavoratori in servizio alla data di valutazione e per gli esodati (collettività di iscritti ancora nella fase di maturazione della prestazione), come valore attuale medio dei futuri *cash flow* delle pensioni spettanti, calcolate al momento del raggiungimento del requisito alla prestazione:
 - secondo i criteri civilistici italiani, sulla base dell'anzianità complessivamente raggiunta a detta epoca;
 - secondo il principio internazionale IAS 19, sulla base dell'anzianità complessivamente raggiunta a detta epoca e riproporzionate sulla base della sola anzianità maturata alla data di valutazione (in sostanza la pensione spettante è moltiplicata per il rapporto tra gli anni di servizio maturati alla data di valutazione e l'anzianità complessivamente raggiunta al pensionamento).

La prestazione per i lavoratori in servizio e per gli esodati si intende interamente maturata quando è raggiunta l'anzianità massima utile al diritto per la prestazione Fondo prevista dalle singole sezioni di appartenenza (35 anni o 40 anni).

Si precisa che, nel caso della valutazione attuariale secondo i principi contabili internazionali IAS 19, il tasso di attualizzazione rappresenta una variabile esogena, ovvero un parametro desunto direttamente dal mercato. In particolare, lo IAS 19 all'art. 83 stabilisce che il tasso di attualizzazione deve essere coerenti con i rendimenti di mercato degli "*high quality corporate bonds*", titoli caratterizzati da un profilo di rischio di credito contenuto.

Per quanto riguarda le valutazioni secondo i criteri civilistici italiani, il tasso di attualizzazione è considerato una variabile endogena, poiché viene determinato in relazione alla redditività del patrimonio del Fondo che garantisce le prestazioni. In questo caso, il tasso viene definito tenendo conto dei rendimenti storici effettivamente conseguiti, nonché delle analisi prospettiche sul rendimento atteso delle attività a copertura degli impegni futuri e devono essere considerate le Linee Guida dell'Ordine degli Attuari, che offrono indicazioni metodologiche per assicurare coerenza e prudenza nella scelta del tasso.

Per i dettagli sulla definizione del tasso di attualizzazione si rimanda al successivo paragrafo 6.

Dal punto di vista della metodologia attuariale, le valutazioni sono state effettuate utilizzando il metodo dei valori medi, mediante il quale la permanenza nei vari stati dello schema previdenziale viene determinata attraverso l'applicazione diretta delle probabilità di passaggio

da uno stato all'altro. Nello specifico, ai fini delle valutazioni in esame sono state fatte le seguenti assunzioni:

- per gli attivi è stata ipotizzata la possibilità di uscita dalla collettività per morte, invalidità, cessazione dal servizio per dimissioni e pensionamento di vecchiaia o di vecchiaia anticipata al raggiungimento dei requisiti necessari per la pensione I.N.P.S. attualmente vigenti (con conseguente ingresso nella collettività dei pensionati indiretti, dei differiti e dei pensionati diretti); per il lavoratore che diviene pensionato si è calcolato l'ammontare della pensione spettante, determinato considerando le modalità di calcolo e il massimo di anni di anzianità previsti da Statuto/Regolamento del regime di provenienza; detta pensione, se integrativa del trattamento pensionistico A.G.O., è stata ottenuta confrontando al momento dell'uscita il trattamento previsto dal Fondo e la pensione A.G.O., calcolata considerando solo la quota di essa riferita alle anzianità contributive utili per il Fondo;
- per gli esodati è stata prevista la possibilità di uscita dalla collettività, durante il periodo di adesione al Fondo di Solidarietà, esclusivamente per morte, mentre il pensionamento è stato fissato nell'anno di uscita dall'esodo (o di apertura della cosiddetta "finestra"), comunicato dai competenti Uffici della Capogruppo; la pensione complessiva prevista dal Fondo e la pensione A.G.O., se il suddetto trattamento è integrativo della pensione obbligatoria di base, sono state calcolate considerando opportunamente l'anzianità maturata nel periodo di permanenza al "Fondo di Solidarietà" e tenendo conto delle retribuzioni all'atto dell'adesione al "Fondo di Solidarietà", adeguate in relazione alla sola dinamica contrattuale;
- per i differiti è stata ipotizzata, anno per anno, la possibilità di uscita dallo stato di differito per morte o per raggiungimento dei requisiti per il diritto alla pensione presso l'A.G.O., con conseguente liquidazione della pensione integrativa spettante calcolata in base allo Statuto/Regolamento dei regimi di provenienza;
- per i pensionati diretti si è ipotizzata la possibilità di uscita da tale stato per morte e, quindi, il passaggio allo stato di pensionato superstite;
- per i componenti dei nuclei superstiti si è ipotizzata la possibilità di uscita dal nucleo stesso per morte o per raggiungimento dell'età massima per il diritto alla pensione (nel caso in cui il componente del nucleo in questione sia un figlio non invalido).

Si precisa che la componente di reversibilità generata dagli attivi, dagli esodati, dai differiti e dai pensionati diretti presenti al 31.12.2024 è valutata, relativamente alla composizione media del nucleo familiare superstite e alla rispettiva età media, sulla base delle ipotesi sottostanti il modello A.G.O. distintamente per sesso ed età del dante causa, data l'indisponibilità di

informazioni puntuali e complete sulle famiglie a carico degli iscritti alle singole sezioni confluite nel Fondo a Prestazione.

Laddove per l'intera sezione sono stati comunicati dalla Capogruppo i dati puntuali, la componente di reversibilità generata dalle pensioni dirette presenti alla data di valutazione è stata stimata attribuendo il nucleo superstite effettivo al momento del decesso del dante causa. Inoltre, si precisa che le prestazioni ai superstiti sono determinate a partire dalla pensione del dante causa riducendole in base alle aliquote stabilite nei singoli Statuti/Regolamenti dei regimi di provenienza.

Infine, si specifica che le prestazioni sono rivalutate, ove previsto dalle disposizioni normative delle sezioni confluite nel Fondo a Prestazione, in connessione con l'ipotizzato tasso annuo di inflazione.

5. Materiale fornito

La Capogruppo ha fornito allo scrivente il seguente materiale:

- Elenco matricolare degli iscritti attivi, esodati e differiti al 31.12.2024 con le seguenti informazioni individuali:
 - Matricola iscritto;
 - Tipo di iscritto;
 - Categoria professionale;
 - Data di nascita;
 - Sesso;
 - Eventuale percentuale di Part Time al 31.12.2024;
 - Numero di settimane lavorate in Part Time nel corso del 2024;
 - Anni e mesi lavorati in Part Time dalla data di assunzione alla data di valutazione;
 - Indicazione di eventuale aspettativa dal lavoro al 31.12.2024;
 - Numero di settimane in cui il dipendente è stato in aspettativa dal lavoro nel corso del 2024;
 - Anzianità totale utile al diritto e alla misura per la prestazione del Fondo;
 - Anzianità totale utile al diritto e alla misura per la prestazione I.N.P.S.;
 - Anzianità utile al diritto e alla misura per la prestazione I.N.P.S. fino al 31.12.1992;
 - Anzianità utile alla misura per la prestazione I.N.P.S. dall'1.01.1993 al 31.12.1995;
 - Retribuzione annua utile ai fini del calcolo della prestazione del Fondo;
 - Retribuzione percepita utile ai fini del calcolo delle voci imponibili I.N.P.S. dal 1999

- fino alla data di valutazione; per le retribuzioni antecedenti si è fatto riferimento a quanto fornito in occasione delle precedenti valutazioni;
- Data di assunzione nel Gruppo Intesa Sanpaolo;
 - Data di entrata nel Fondo di Solidarietà (solo per esodati);
 - Data di uscita dal Fondo di Solidarietà (solo per esodati);
 - Data di pensionamento degli esodati;
 - Data di cessazione dal servizio (solo per differiti);
 - Anzianità in mesi utile alla misura per la prestazione del Fondo e l'anzianità di partecipazione al Fondo ripartita per periodi ai fini del calcolo della tassazione per segmenti: anzianità fino al 31.12.2000, anzianità dall'1.01.2001 al 31.12.2006 e anzianità post 1.01.2007;
 - Retribuzione pensionabile annua utile ai fini del calcolo della prestazione del Fondo al 31.12.2000 e al 31.12.2006, ai fini del calcolo della tassazione;
 - Data di cessazione dallo stato di attivo, effettiva o presunta;
 - Data di decorrenza effettiva della pensione e relativo importo, se già conosciuti dagli Uffici della Capogruppo.
- Elenco matricolare dei pensionati al 31.12.2024 con le seguenti informazioni individuali:
- Matricola iscritto;
 - Tipo di iscritto;
 - Data di nascita;
 - Sesso;
 - Tipo pensione;
 - Data di cessazione dal periodo di attività;
 - Data di decorrenza della pensione;
 - Importo della pensione I.N.P.S. alla data di valutazione (se la sezione eroga un trattamento integrativo);
 - Importo della pensione integrativa/aggiuntiva alla data di valutazione;
 - Importo della pensione riferito al 2025 (per la decurtazione dei ratei di competenza del 2025);
 - Anzianità in mesi utile alla misura per la prestazione del Fondo e l'anzianità di partecipazione Fondo ripartita per periodi ai fini del calcolo della tassazione per segmenti: anzianità fino al 31.12.2000, anzianità dall'1.01.2001 al 31.12.2006 e anzianità post 1.01.2007;
 - Importo della pensione maturata fino al 31.12.2000 (1° segmento fiscale), dall'1.01.2001 al 31.12.2006 (2° segmento fiscale) e post 1.01.2007 (3° segmento).

6. Impostazione delle basi tecniche per le valutazioni attuariali

Le valutazioni attuariali finalizzate alla stima degli oneri per pensioni e, nel caso specifico, delle offerte di trasformazione necessitano di un coerente sistema di basi tecniche demografiche, finanziarie ed economiche, che consenta la stima dell'evoluzione futura delle collettività oggetto di valutazione (per singolo individuo) e del conseguente *cash flow* futuro delle uscite. In particolare, occorre adottare opportune ipotesi sull'andamento di fenomeni quali:

- ~ mortalità;
- ~ invalidità;
- ~ cessazione del servizio per dimissioni o licenziamento;
- ~ evoluzione della carriera economia futura dei lavoratori;
- ~ andamento del reale potere d'acquisto del denaro;
- ~ successione dei tassi di investimento delle somme disponibili.

In particolare, in accordo con la Capogruppo e sulla base dell'esperienza di Olivieri Associati, sono state utilizzate nell'ambito delle valutazioni al 31.12.2024:

6.1 Basi tecniche demografiche

- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER MORTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO sono state utilizzate le tavole SI 2023 (Fonte ISTAT), opportunamente modificate sulla base dei relativi dati storici forniti dalla Capogruppo;
- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO sono state utilizzate le tavole adottate dall'I.N.P.S.;
- ~ le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALLA MORTE, DALL'INVALIDITÀ PERMANENTE E DAL COLLOCAMENTO A RIPOSO, sono state ricavate mediante opportune perequazioni dei relativi dati storici forniti dalla Capogruppo;
- ~ per le PROBABILITÀ ANNUE DI ELIMINAZIONE PER MORTE DEI PENSIONATI sono state utilizzate le tavole SI 2023 (Fonte ISTAT), applicate tenendo conto dell'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita¹ pubblicata dall'ISTAT

¹ Per il Fondo ex CR FIRENZE, per i pensionati diretti sono state utilizzate le tavole SI 2023, opportunamente modificate sulla base dei dati storici riferiti ai pensionati del Gruppo forniti dalla Capogruppo, applicate tenendo conto dell'aggancio al progressivo aumento della speranza di vita.

(proiezioni 2023-2080, scenario mediano);

- ~ per le PROBABILITÀ DI LASCIARE FAMIGLIA E PER LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE MEDIO, distinte per sesso ed età del dante causa, sono state utilizzate le tavole adottate nel modello I.N.P.S.²;
- ~ per i REQUISITI MINIMI PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO si è opportunamente tenuto conto delle disposizioni normative vigenti.

6.2 Basi tecniche finanziarie ed economiche

- ~ Per il TASSO ANNUO DI ATTUALIZZAZIONE, utilizzato ai fini del calcolo del valore attuale medio degli oneri:

➤ Per le valutazioni secondo il principio contabile internazionale IAS 19, è stato utilizzato un tasso annuo pari al 3,06%, ricavato come media ponderata dei tassi della curva *Eur Composite AA* al 18.12.2024, utilizzando come pesi i rapporti tra l'importo pagato per ciascuna scadenza e l'importo totale da pagare fino all'estinzione della popolazione considerata.

L'art. 83 dello IAS19, relativo alla definizione delle ipotesi attuariali ed in particolare del tasso di attualizzazione, dispone di far riferimento ai rendimenti di mercato degli *"high quality corporate bonds"*, ovvero ai rendimenti di titoli caratterizzati da un profilo di rischio di credito contenuto. Facendo riferimento alla definizione di titoli *"Investment Grade"*, per cui un titolo è definito tale se ha un *rating* pari o superiore a BBB di S&P o Baa2 di Moody's, sono stati considerati i soli titoli emessi da emittenti *corporate* compresi nella classe *"AA"* di *rating*, col presupposto che tale classe identifichi un livello elevato di *rating* nell'ambito dell'insieme dei titoli *"Investment Grade"* ed escludendo, in tal modo, i titoli più rischiosi. Considerato che lo IAS19 non fa esplicitamente riferimento ad uno specifico settore merceologico, si è optato per una curva di mercato *"Composite"* che riassume quindi le condizioni di mercato in essere alla data di valutazione per titoli emessi da società appartenenti a diversi settori tra cui *Utility, Telephone, Financial, Bank, Industrial*. Quanto invece all'area geografica è stato fatto riferimento all'area Euro.

La curva è stata ricavata tramite l'*information provider Bloomberg* una volta definiti i suddetti criteri.

Per ottenere i tassi effettivamente utilizzati si è proceduto come di seguito specificato:

- ~ interpolazione lineare per i nodi mancanti fino a 15 anni;

² Per il Fondo ex CARIPARO: sono stati utilizzati i dati puntuali relativi alla composizione del nucleo familiare del dante causa.

- ~ *bootstrapping*;
- ~ estrapolazione, per i nodi successivi, mediante l'utilizzo di una power curve (tra l'altro, uno dei metodi proposti nella *practical guide* pubblicata dall'*International Actuarial Association/Association Actuarielle Internationale*, "Discount Rate in Financial Reporting", 2013).
- Per la valutazione secondo i criteri civilistici italiani, è stato utilizzato un tasso annuo pari al 3,25%, definito sulla base dei rendimenti storici conseguiti, nonché delle analisi in termini prospettici effettuate dal Fondo a Prestazione sul rendimento atteso delle attività a copertura degli impegni; inoltre, si è tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida dell'Ordine degli Attuari.
- ~ Per il TASSO ANNUO MEDIO DI AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI per variazioni tabellari e, in questo caso, anche per passaggi di categoria e per scatti di anzianità, sulla base delle indicazioni fornite dalla Capogruppo, è stato utilizzato il 3,70% per il 2025 e il 2,50% dal 2026 in poi.
- ~ Per quanto riguarda le LINEE DELLA RETRIBUZIONE, in funzione dell'anzianità, crescenti solo per scatti di stipendio, esse sono state poste tutte uguali a 1 in quanto tale elemento è stato compreso nell'ipotesi di cui al punto precedente.
- ~ Per quanto riguarda l'INDICE DEL COSTO DELLA VITA PER FAMIGLIE DI IMPIEGATI E OPERAI è stato adottato un tasso annuo pari al 2,00%:
 - Per le valutazioni secondo il principio contabile internazionale IAS 19, ricavato come media ponderata dei tassi della curva europea Zero-Coupon Inflation-Indexed Swap al 18.12.2024, utilizzando come pesi i rapporti tra l'importo pagato per ciascuna scadenza e l'importo totale da pagare fino all'estinzione della popolazione considerata; al riguardo si specifica che nel contesto macroeconomico attuale, tale approccio permette di rendere il parametro oggettivo, nonché coerente rispetto all'ipotesi relativa al tasso di attualizzazione.
 - Per la valutazione secondo i criteri civilistici italiani, definito prendendo in considerazione le previsioni relative all'evoluzione attesa dell'inflazione pubblicate nel Documento di Economia e Finanza, per il breve periodo, e nella Conferenza dei Servizi tra i Ministeri Vigilanti, per il medio-lungo periodo, tarando opportunamente l'analisi sulla base della distribuzione dei flussi per pensioni in uscita dall'intero Fondo a Prestazione e, quindi, tenendo conto della duration del Fondo stesso.
- ~ La RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI, ove prevista dalle disposizioni delle sezioni confluite nel Fondo a Prestazione, è stata stimata applicando un tasso annuo posto pari

all'80% dell'inflazione (quindi pari all'1,60%); detto tasso annuo di rivalutazione riflette l'effetto atteso delle regole di indicizzazione applicabili alle prestazioni.

- ~ Per il TASSO ANNUO DI INCREMENTO DEI MASSIMALI RETRIBUTIVI PENSIONABILI I.N.P.S., si è adottata l'ipotesi del 2,00% annuo (pari al tasso annuo di inflazione monetaria previsto).
- ~ Per il TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI versati dai lavoratori ai fini I.N.P.S., rivalutati annualmente in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale, si è effettuata un'analisi basata sulle più recenti previsioni pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Fondo Monetario Internazionale, relative all'evoluzione del PIL.
Tale analisi ha condotto ad un'ipotesi di capitalizzazione dei montanti contributivi che tenga conto degli effetti derivanti dalla peculiarità degli scenari macroeconomici più recenti.

Nell'Appendice sono riportate le tabelle illustrative a supporto dei contenuti esposti nei paragrafi precedenti.

7. Metodologia applicata per il calcolo della tassazione

Nel presente paragrafo si descrive la metodologia di calcolo della tassazione delle offerte di trasformazione della prestazione spettante agli iscritti al Fondo a Prestazione sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

Al fine di definire le offerte nette è stato necessario determinare:

- i tre montanti lordi utili all'applicazione della tassazione sulla base della normativa vigente: montante maturato dall'iscritto nel periodo fino al 31.12.2000 (M_1), dall'1.01.2001 al 31.12.2006 (M_2) e dall'1.01.2007 alla cessazione (M_3);
- il reddito di riferimento per M_1 ed M_2 e l'aliquota media di tassazione per entrambi i segmenti;
- la base imponibile, l'imposta e quindi il capitale netto, per ciascun segmento di cui al primo punto.

7.1 Determinazione dei montanti lordi M_1 , M_2 ed M_3

Per il calcolo dei montanti lordi M_1 , M_2 ed M_3 , si è proceduto ad applicare all'offerta lorda determinata come descritto nei paragrafi precedenti, tre coefficienti di ponderazione $coeff(M_i)$ definiti, come condiviso con gli Uffici competenti, nel seguente modo:

Per i pensionati:

- sulla base della quota di pensione integrativa maturata fino al 31.12.2000 (M_1), dall'1.01.2001 al 31.12.2006 (M_2) e dall'1.01.2007 alla cessazione (M_3) rispetto alla pensione integrativa totale:

$$coeff(M_i) = \frac{Quota\ di\ pensione\ (M_i)}{\sum_{i=1}^3 Quota\ di\ pensione\ (M_i)}$$

con $i = 1, 2, 3$ periodi per i tre segmenti.

Per le altre collettività:

- sia sulla base dell'anzianità utile ai fini della misura maturata nei tre segmenti considerati, sia con riferimento alla base pensionabile rilevati dagli Uffici al 31.12.2000 (Base Pensionabile M_1), al 31.12.2006 (Base Pensionabile M_2) e alla cessazione (per i differiti), al pensionamento per i pensionati o al 31.12.2024 (data di valutazione) per gli attivi ed esodati (Base Pensionabile M_3); in particolare, detti coefficienti di ponderazione sono stati ottenuti sulla base della seguente formula:

$$coeff(M_i) = \frac{Anzianità(M_i) * BasePensionabile(M_i)}{\sum_{i=1}^3 Anzianità(M_i) * BasePensionabile(M_i)}$$

con $i = 1, 2, 3$ periodi per i tre segmenti.

7.2 Il reddito di riferimento per M_1 ed M_2 e l'aliquota media di tassazione

Una volta definiti i tre montanti lordi, il reddito di riferimento (RR) per M_1 ed M_2 è stato ottenuto dividendo la somma di M_1 (al netto dei contributi versati dal lavoratore sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura³) ed M_2 per il numero di anni di partecipazione al Fondo, calcolati fino al 31.12.2006 (a), e moltiplicando il quoziente ottenuto per 12:

$$(RR) = \frac{M_1 + M_2}{(a)} * 12$$

Tenendo conto delle disposizioni normative attualmente vigenti, per l'aliquota media di tassazione da applicare alla base imponibile di M_1 ed M_2 , si è proceduto:

- alla *determinazione dell'imposta* sulla base del reddito di riferimento (RR), calcolato come sopra descritto, e sulla base delle aliquote IRPEF attualmente vigenti:
 - ~ 23% fino a 28.000 euro;
 - ~ 35% da 28.000 euro a 50.000 euro;
 - ~ 43% oltre 50.000 euro.
- all'*individuazione dell'aliquota media* di tassazione del capitale imponibile ottenuta come rapporto tra l'imposta determinata al punto precedente e il reddito di riferimento sopra determinato.

7.3 Determinazione dell'offerta netta

Per M_1 ed M_2 , si è applicata al corrispondente capitale imponibile lordo l'aliquota media di tassazione, calcolata come indicato al precedente paragrafo.

Per M_3 , si è applicata l'imposta sostitutiva del 15% con la riduzione dello 0,3% per ogni anno di partecipazione al Fondo eccedente il 15-esimo, con una riduzione massima di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%). Al fine di determinare l'anzianità utile per la riduzione

³ Vedi circolare n. 235/E del 1998, par. 6.2.1.

dell'aliquota sostitutiva, per gli anni antecedenti il 2007, come da normativa vigente, si è considerato un periodo massimo di partecipazione al Fondo di 15 anni.

In conclusione, l'offerta netta è data dalla somma dei tre capitali netti determinati come sopra descritto. Al riguardo si ricorda, come accennato precedentemente, che l'offerta netta è stata calcolata esclusivamente per i pensionati; per attivi ed esodati si è proceduto alla determinazione dei soli montanti M_1 , M_2 ed M_3 .

Si precisa che, per gli iscritti titolari di due pensioni, appartenenti a due distinte sezioni (Fondo e FIP), il calcolo dell'offerta netta è stato effettuato procedendo preliminarmente alla somma delle due offerte lorde calcolate sulla base del trattamento erogato da due distinte sezioni; successivamente, è stata determinata l'offerta netta applicando la metodologia sopra descritta all'importo lordo complessivo. Per i suddetti titolari è stata anche calcolata l'offerta lorda e netta per ciascuna sezione: gli iscritti in questione possono, infatti, accettare anche una sola delle due offerte di capitalizzazione della prestazione ricevuta.

8. Ipotesi e limiti

Di seguito si riportano le principali ipotesi e limitazioni che hanno caratterizzato il lavoro effettuato:

- il Fondo oggetto di analisi è considerato in funzionamento senza sostanziali mutamenti di direzione e gestione aziendale, fatte salve le disposizioni dell'Accordo;
- le stime effettuate prescindono da eventi, fatti, orientamenti, sia di tipo quantitativo-qualitativo che di tipo normativo-giurisprudenziale imprevedibili, e/o non desumibili dalle informazioni pubblicamente disponibili o direttamente messe a disposizione dal Fondo e tali da poter influenzare le variabili prese in esame;
- tutte le informazioni utilizzate nell'ambito dell'incarico non sono state in alcun modo verificate per accertarne la correttezza e la veridicità; lo scopo del nostro incarico non includeva, infatti, interventi di revisione o certificazione o verifica formale della documentazione a noi fornita;
- le nostre analisi sono da considerarsi strettamente riservate e non riproducibili e soggette ad utilizzo limitato all'interno del Gruppo.

APPENDICE

Tabella A: Probabilità annue di eliminazione per morte del personale in servizio¹

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	0,019%	0,009%
30	0,023%	0,012%
35	0,029%	0,018%
40	0,044%	0,031%
45	0,072%	0,053%
50	0,110%	0,080%
55	0,176%	0,123%
60	0,275%	0,195%

Tabella B: Probabilità annue di eliminazione per invalidità permanente del personale in servizio

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	0,004%	0,002%
30	0,005%	0,004%
35	0,007%	0,007%
40	0,010%	0,013%
45	0,018%	0,021%
50	0,038%	0,035%
55	0,077%	0,054%
60	0,148%	0,080%

Tabella C: Probabilità annue di eliminazione per cause diverse dalla morte, dall'invalidità permanente e dal pensionamento del personale in servizio

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
25	4,611%	2,848%
30	3,680%	1,457%
35	2,285%	0,777%
40	1,278%	0,516%
45	0,790%	0,418%
50	0,570%	0,315%
55	0,339%	0,178%
60	0,131%	0,160%

¹ Si tratta delle probabilità annue di eliminazione per morte ricavate dalle Tavole SI 2023 (Fonte ISTAT) opportunamente modificate sulla base dei relativi dati storici forniti dalla Capogruppo.

Tabella D: Probabilità annue di eliminazione per morte dei pensionati – Tavole SI 2023
(Fonte ISTAT)²

Età	Probabilità Maschi	Probabilità Femmine
0	0,263%	0,228%
5	0,009%	0,007%
10	0,007%	0,007%
15	0,017%	0,010%
20	0,038%	0,016%
25	0,041%	0,017%
30	0,052%	0,022%
35	0,065%	0,033%
40	0,099%	0,057%
45	0,160%	0,096%
50	0,245%	0,145%
55	0,391%	0,224%
60	0,610%	0,355%
65	1,018%	0,570%
70	1,683%	0,919%
75	2,717%	1,653%
80	5,006%	3,221%
85	8,602%	6,189%
90	16,509%	12,985%
95	26,940%	23,075%
100	39,989%	35,460%
105	57,286%	52,534%
110	73,320%	68,376%
115	85,462%	81,048%

² Si tratta delle Tavole da cui sono state ricavate le probabilità di morte dei pensionati utilizzate ai fini delle valutazioni, riferite all'anno di valutazione (cui sono applicate le proiezioni ISTAT per tener conto dell'aumento della speranza di vita).

Tabella E1: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio - Femmine

Età dante causa	Sesso dante causa	Probabilità di non lasciare superstiti	Probabilità di lasciare vedovo senza orfani (A)	Età vedovo (A)	Probabilità di lasciare vedovo e 1 orfano (B)	Età vedovo (B)	Età orfano (B)	Probabilità di lasciare vedovo e 2 orfani (C)	Età vedovo (C)	Età media orfani (C)	Probabilità di lasciare solo 1 orfano (D)	Età orfano (D)	Probabilità di lasciare solo 2 orfani (E)	Età media 2 orfani (E)
25	F	38,104%	16,047%	29	27,510%	29	3	13,755%	32	4	4,585%	4	0,000%	
30	F	20,670%	9,805%	33	32,980%	34	5	31,832%	35	6	3,565%	6	1,148%	5
35	F	16,379%	8,802%	38	27,727%	38	8	41,914%	39	9	3,081%	10	2,097%	9
40	F	15,730%	11,395%	45	28,090%	44	13	38,787%	44	12	3,349%	11	2,649%	13
45	F	16,495%	25,273%	50	29,623%	49	15	24,027%	48	14	2,808%	13	1,774%	13
50	F	20,416%	43,279%	55	22,055%	53	15	11,200%	52	15	1,967%	14	1,083%	15
55	F	26,565%	56,876%	59	11,365%	58	16	3,189%	57	16	1,492%	16	0,514%	16
60	F	35,138%	60,682%	64	2,908%	62	18	0,333%	62	18	0,697%	16	0,242%	17
65	F	49,589%	49,790%	69	0,342%	66	18	0,006%	67	18	0,214%	18	0,059%	17
70	F	61,293%	38,602%	73	0,015%	71	18	0,000%			0,075%	18	0,015%	17
75	F	74,261%	25,707%	77	0,007%	76	18	0,000%			0,025%	18	0,000%	
80	F	84,206%	15,792%	80	0,000%			0,000%			0,002%	18	0,000%	
85	F	91,024%	8,976%	83	0,000%			0,000%			0,000%		0,000%	
90	F	95,493%	4,507%	87	0,000%			0,000%			0,000%		0,000%	

Tabella E2: Probabilità di lasciare famiglia e composizione del nucleo familiare medio - Maschi

Età dante causa	Sesso dante causa	Probabilità di non lasciare superstiti	Probabilità di lasciare vedovo senza orfani (A)	Età vedovo (A)	Probabilità di lasciare vedovo e 1 orfano (B)	Età vedovo (B)	Età orfano (B)	Probabilità di lasciare vedovo e 2 orfani (C)	Età vedovo (C)	Età media orfani (C)	Probabilità di lasciare solo 1 orfano (D)	Età orfano (D)	Probabilità di lasciare solo 2 orfani (E)	Età media 2 orfani (E)
25	M	56,989%	10,889%	23	22,867%	23	2	8,711%	24	3	0,545%	1	0,000%	
30	M	24,344%	13,302%	28	32,273%	27	4	28,267%	28	5	1,260%	5	0,555%	5
35	M	13,318%	7,923%	33	25,942%	32	6	50,574%	32	8	1,243%	9	1,000%	10
40	M	10,877%	7,968%	38	22,790%	37	11	56,459%	37	11	0,909%	11	0,998%	13
45	M	9,325%	15,849%	44	27,634%	42	13	45,997%	41	13	0,609%	14	0,586%	15
50	M	8,713%	34,314%	48	29,845%	47	15	26,137%	45	14	0,567%	15	0,425%	15
55	M	8,623%	56,710%	53	22,832%	51	16	11,220%	49	15	0,425%	15	0,189%	16
60	M	9,521%	74,585%	57	11,714%	54	16	3,882%	51	15	0,229%	16	0,070%	17
65	M	11,999%	81,580%	61	4,950%	56	17	1,353%	53	16	0,093%	16	0,026%	17
70	M	15,390%	82,438%	65	1,559%	58	18	0,569%	54	16	0,038%	17	0,007%	17
75	M	25,315%	73,754%	70	0,468%	58	18	0,454%	55	16	0,009%	18	0,000%	
80	M	36,870%	62,366%	75	0,156%	58	18	0,609%	55	16	0,000%		0,000%	
85	M	49,913%	48,960%	78	0,071%	59	18	1,056%	56	16	0,000%		0,000%	
90	M	63,164%	36,813%	82	0,023%	60	18	0,000%			0,000%		0,000%	

Tabella F: Curva *Eur Composite* AA al 18.12.2024

Scadenze (anni)	Tassi
1	2,678%
2	2,522%
3	2,522%
4	2,593%
5	2,684%
7	2,878%
8	2,971%
9	3,053%
10	3,117%
15	3,283%

Tabella G: Tasso annuo di incremento delle retribuzioni

Anno Categ.	2025	2026	Tendenza successiva
Tutte le categorie	3,70%	2,50%	2,50%

Tabella H: Curva *Zero-Coupon Inflation-Indexed Swap* al 18.12.2024

Scadenze (anni)	Tassi
1	2,100%
2	1,913%
3	1,858%
4	1,844%
5	1,848%
6	1,856%
7	1,878%
8	1,895%
9	1,911%
10	1,934%
12	1,965%
15	2,018%
20	2,089%
25	2,153%
30	2,203%

Tabella I: Tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi

Anno	Tasso di rivalutazione
2025	4,104%
2026	6,425%
2027	4,964%
2028	3,871%
2029	3,085%
2030	2,872%
2031	2,718%
2032	2,616%
2033	2,534%
2034	2,506%
2035	2,450%
2036	2,450%